



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA MILAZZO

“REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE COMUNICAZIONI PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ ECONOMICHE SUL PUBBLICO DEMANIO MARITTIMO E NEL MARE TERRITORIALE DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI MILAZZO E DELL’ISCRIZIONE NEI REGISTRI DI CUI ALL’ART.68 II COMMA COD. NAV.”

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del compartimento marittimo e Comandante del porto di Milazzo:

VISTI gli articoli 17, 30, 68, 81, 1249, 1251 e 1255 del Codice della Navigazione e art. 59 e 61 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTA la legge 28 Gennaio 1994, n. 84 e ss.mm. e ii. in tema di *“riordino della legislazione in materia portuale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm. e ii., recanti *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm. e ii., *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTO l’art. 32 dello Statuto della Regione Siciliana, approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (pubblicata nella GURI n. 58 del 9 marzo 1948), modificato dalle leggi costituzionali 23 febbraio 1972, n. 1 (pubblicata nella GURI n. 63 del 7 marzo 1972), 12 aprile 1989, n. 3 (pubblicata nella GURI n. 87 del 14 aprile 1989) e 31 gennaio 2001, n. 2 (pubblicata nella GURI n. 26 dell’1 febbraio 2001), con il quale si statuisce che *“I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale”*;

VISTO il D.P.R. N. 684/1977 con il quale sono approvate le *“Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di demanio marittimo”*;

VISTA la lettera circolare n. 41 (prot. n. 713) in data 17 gennaio 2012 del Ministero delle

infrastrutture e dei Trasporti, recante “*Riparto di competenze Stato - Regioni. Conferimento di funzioni nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale, sul demanio marittimo e nel mare territoriale. Competenza in materia di vigilanza ex art. 68 del Cod. Nav.*”;

VISTA l’ordinanza n. 45/2018 datata 23.11.2018 della Capitaneria di porto di Milazzo, che disciplina la “*Regolamentazione delle attività nei porti e sul demanio marittimo - art. 68 codice della navigazione*”;

RITENUTO che, in considerazione delle proprie competenze in materia, permane in capo all’Autorità Marittima, l’attività di vigilanza e la tenuta del registro di cui all’art. 68 del Codice della Navigazione per le attività strettamente attinenti la sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;

RITENUTO opportuno aggiornare la disciplina dettata nell’ordinanza n. 45/2018, al fine di renderla coerente con il riparto di competenze discendente dalle linee di indirizzo fornite dal superiore Ministero con la circolare sopra richiamata, individuando per quali attività permane la competenza dell’Autorità Marittima;

RITENUTO opportuno procedere all’adozione del presente Regolamento, al fine di perseguire al meglio i compiti assegnati dall’articolo 68 del Cod. Nav. sulla vigilanza delle attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nel compartimento marittimo di Milazzo;

RITENUTO opportuno altresì, disciplinare con il presente Regolamento i seguenti aspetti: l’istituzione e la gestione di un Registro; i requisiti per esservi iscritti; le attività escluse; il procedimento amministrativo relativo all’iscrizione;

VISTO il Regolamento generale per la protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation o GDPR) approvato con Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

VISTI gli atti d’Ufficio;

ORDINA

Articolo 1

(Approvazione del Regolamento)

E’ approvato e reso esecutivo il “***Regolamento sulla disciplina delle comunicazioni per l’esercizio di attività economiche sul pubblico demanio marittimo e nel mare territoriale del Compartimento Marittimo di Milazzo e dell’iscrizione nei registri di cui all’art.68 Il comma cod. nav.***”, allegato alla presente Ordinanza.

Articolo 2

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore in data 01.05.2023 ed abroga e sostituisce l'Ordinanza n.45/2018.

Articolo 3

(Obbligo di osservanza)

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente Regolamento, che sarà pubblicata all'Albo di questo ufficio, con diffusione/divulgazione altresì assicurata mediante:

1. trasmissione a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
2. inserimento nel sito web istituzionale alla pagina "Ordinanze"
www.guardiacostiera.gov.it/milazzo;

Milazzo, *vedasi data protocollo*

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO
C.F. (CP) Luca TORCIGLIANI



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
MILAZZO

**“REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE COMUNICAZIONI
PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ ECONOMICHE SUL PUBBLICO
DEMANIO MARITTIMO E NEL MARE TERRITORIALE DEL
COMPARTIMENTO MARITTIMO DI MILAZZO E
DELL’ISCRIZIONE NEI REGISTRI EX ART.68 II COMMA COD.
NAV.”**

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

Le norme del presente regolamento si applicano a tutti coloro che intendono svolgere un'attività professionale, direttamente connessa alla sicurezza della navigazione, nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale - ad esclusione del porto di Milazzo la cui competenza è dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto - e nei porti ricadenti nell'ambito di giurisdizione del Circondario Marittimo e del Compartimento Marittimo di Milazzo.

Il presente Regolamento disciplina:

1. ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 I comma del Codice della Navigazione, le comunicazioni che devono essere effettuate da chi esercita le attività professionali, di cui al successivo CAPO II, che dovranno essere inoltrate alla Capitaneria di Porto di Milazzo;
2. ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 II co. del Codice della Navigazione, l'iscrizione nei registri, istituiti e tenuti presso il Compartimento Marittimo di Milazzo, per l'esercizio delle attività professionali di cui al CAPO III.

Articolo 2 (Finalità)

L'esercizio di attività professionali all'interno dei porti ed in genere nel demanio marittimo, è soggetto alla vigilanza del Comandante del Porto, ai sensi dell'art. 68 I comma ed ha carattere meramente ricognitorio.

A tal fine, tutti coloro che intendono svolgere attività professionali indicate nel CAPO II del presente provvedimento, nei porti e più in generale nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale del Circondario Marittimo, sono tenuti a inoltrare la comunicazione di cui all'allegato 1, nelle modalità meglio di seguito indicate, alla Capitaneria di Porto di Milazzo.

Le comunicazioni presentate non costituiscono e/o sostituiscono alcun titolo demaniale marittimo necessario per l'espletamento dell'attività professionale, ovvero altre autorizzazioni previste dalla normativa di settore vigente, di competenza di altri Enti, nè hanno valenza di permesso di accesso in porto, per cui si rinvia alle specifiche regolamentazioni.

Coloro che invece intendono espletare le attività professionali indicate nel CAPO III, sono tenuti a richiedere l'iscrizione nell'apposito registro, istituito presso il Compartimento Marittimo di Milazzo, nelle modalità di seguito meglio indicate.

L'iscrizione nel registro non costituisce e/o sostituisce alcun titolo abilitante e/o licenza né alcun titolo demaniale marittimo necessario per l'espletamento dell'attività professionale, ovvero altre autorizzazioni previste dalla normativa di settore vigente, di competenza di altri Enti, nè hanno valenza di permesso di accesso in porto, per cui si rinvia alle specifiche regolamentazioni.

Articolo 3 **(Modalità di svolgimento delle attività professionali)**

E' fatto obbligo, in ogni caso, di adottare misure idonee ad evitare danni all'ambiente e alle infrastrutture portuali e di non costituire impedimento o intralcio alle altre attività che si svolgono in ambito portuale.

Qualora i soggetti abbiano necessità di operare all'interno delle aree ad accesso ristretto del porto, dovranno dotarsi del relativo permesso rilasciato dai soggetti preposti e secondo le procedure di security vigenti.

Articolo 4 **(Definizioni)**

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si deve intendere:

- a. **Codice della Navigazione:** approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327;
- b. **Regolamento al Codice della Navigazione:** Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n.328;
- c. **art. 68 cod. nav. "vigilanza sull'esercizio di attività nei porti":** *"Coloro che esercitano un'attività all'interno dei porti e in genere nell'ambito del demanio marittimo sono soggetti, nell'esplicazione di tale attività, alla vigilanza del comandante del porto. Il Capo del Compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate, può sottoporre all'iscrizione in appositi registri, all'uopo istituiti, eventualmente a numero chiuso;*
- d. **Mare territoriale:** così come definito dalla Parte II della Convenzione di Montego Bay artt. 2 e ss., *"La sovranità dello Stato costiero si estende, al di là del suo territorio e delle sue acque interne e, nel caso di uno Stato-arcipelagico, delle sue acque arcipelagiche, a una fascia adiacente di mare, denominata mare territoriale"* e *"Ogni Stato ha diritto di fissare la larghezza del proprio mare territoriale fino a un limite massimo di 12 miglia marina, misurate a partire dalle linee di base determinate conformemente alla presente Convenzione."* Il limite delle 12 miglia è stato esteso con Legge 14 Agosto 1974, n. 359.
- e. **Demanio Marittimo:** così come definito dagli artt. 822 e 828 del Codice Civile. Nella

Regione Sicilia il trasferimento dei beni demaniali marittimi è avvenuto col D.P.R. n. 684/1977.

- f. **D. Lgs. n. 171/2005:** Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
- g. **Legge 84/94:** la legge n. 84 del 28 gennaio 1994 e ss.mm. e ii. *“Riordino della legislazione in materia portuale”*;
- h. **Autorità Marittima:** organizzazione amministrativa, attiva e diretta, della navigazione, composta dai vari uffici, a livello statale e periferico;
- i. **Compartimento Marittimo di Milazzo:** circoscrizione territoriale marittima, dell'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, individuato con D.P.R. 13 febbraio 2012, n. 37, il cui limite territoriale è costituito dalla foce del fiume Pollina alla foce del torrente Gallo, con giurisdizione nei Comuni di Villanfra Tirrena, Saponara, Rometta, Spadafora, Venetico, Valdina, Torregrotta, Monforte San Giorgio, San Pier Niceto, Pace del Mela, Milazzo, Barcellona P.G., Terme Vigliatore, Furnari, Falcone, Oliveri, Patti, Lipari, S.ta Marina Salina, Leni e Malfa, Sant'Agata di Militello, Acquedolci, Caronia, Santo Stefano di Camastra, Reitano, Motta d'Affermo, Tusa;
- j. **Circondario Marittimo di Milazzo:** circoscrizione territoriale marittima, dell'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, individuato con D.P.R. 13 febbraio 2012, n. 37, il cui limite territoriale è costituito dalla foce del torrente S. Angelo di Brolo alla foce del torrente Gallo, con giurisdizione nei Comuni di Villanfra Tirrena, Saponara, Rometta, Spadafora, Venetico, Valdina, Torregrotta, Monforte San Giorgio, San Pier Niceto, Pace del Mela, Milazzo, Barcellona P.G., Terme Vigliatore, Furnari, Falcone, Oliveri, Patti;
- k. **Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari:** circoscrizione territoriale marittima, dell'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, individuato con D.P.R. 13 febbraio 2012, n. 37 il cui limite territoriale è costituito dall'arcipelago eoliano, costituito dalle isole di Filicudi, Alicudi, Salina, Panarea, Stromboli e Lipari, con giurisdizione nei comuni di Lipari, S.ta Marina Salina, Leni e Malfa.
- l. **Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Agata di Militello:** circoscrizione territoriale marittima, dell'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, individuato con D.P.R. 13 febbraio 2012, n. 37 il cui limite territoriale è costituito dalla foce del fiume Pollina alla foce del torrente S. Angelo di Brolo con giurisdizione nei comuni di Sant'Agata di Militello, Acquedolci, Caronia, Santo Stefano di Camastra, Reitano, Motta d'Affermo, Tusa.
- m. **Registro:** supporto digitale e/o cartaceo dove saranno iscritti i soggetti richiedenti l'esercizio delle sole attività professionali disciplinate nel TITOLO III del presente

regolamento;

- n. **Operatore commerciale:** impresa costituita sotto forma di società o di ditta individuale, o circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).

CAPO II

ATTIVITA' PROFESSIONALI SOGGETTE A COMUNICAZIONE

Articolo 5

(Elenco delle attività di cui all'art. 68 I comma del Cod. Nav.)

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 68 I comma Cod. Nav., sono soggetti alla comunicazione di cui al successivo Capo, tutti coloro i quali intendono espletare le seguenti attività professionali:

- lavori di costruzione, riparazione, manutenzione, carenaggio, sabbiatura, pitturazione, pulizia di navi, galleggianti e loro arredi;
- impiantistica e cantieristica navale;
- lavori marittimi;
- lavori subacquei, marittimi e portuali, controllo carene, ispezioni e riparazioni subacquee di navi e galleggianti, mediante operatori OTS;
- lavori di installazione, manutenzione, riparazione macchinari e strumenti di bordo, motori marini, alimentatori, macchinari ausiliari, impianti di condotte ventilazione, impianti idraulici, apparati elettrici, radiotelevisivi ed elettronici di bordo;
- fornitura e manutenzione impianti antincendio di bordo;
- bunkeraggio alle navi a mezzo autocisterna;
- rifornimento idrico per imbarcazioni e/o navi a mezzo autobotte;
- servizio di guardiania e vigilanza in favore di navi/galleggianti;
- alaggio e varo di unità navali con mezzi mobili;
- provveditori, appaltatori navali, peritali;
- attività di ispettori al carico;

Ogni altra attività di carattere professionale, qualificabile come accessoria e/o complementare rispetto a quelle sopra elencate e strettamente connessa alla sicurezza della navigazione, portuale o della salvaguardia dell'ambiente marino e costiero, dovrà comunque essere comunicata all' Autorità Marittima.

Articolo 6

(Categorie escluse dall'art. 68 Cod. Nav.)

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento e pertanto esentate dall'obbligo di presentare la comunicazione, **in quanto soggette a specifica disciplina**, le seguenti attività:

- operazioni e servizi portuali di cui all'art. 16, L. n 84/94 e ss.mm.ii.;
- servizi tecnico – nautici di cui all'art. 14 L. n 84/94 e ss.mm.ii.;
- servizi di interesse generale di cui all'art. 6, co. 4, lett. c) L. n 84/94 e ss.mm.ii.;
- servizio di ritiro rifiuti di cui al D.Lgs. 197/2023 e ss. mm.ii.;
- attività di impresa di cui all'art. 17 L. n 84/94 e ss.mm.ii.;
- attività di impresa appaltatrici di lavori, servizi e forniture, nonché concessionarie di lavori e servizi ai sensi del d.lgs. n 50/2016 e ss.mm.ii.;
- attività oggetto di concessione demaniale ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav. e di autorizzazione ai sensi dell'art. 45 bis Cod. Nav.;
- attività di sommozzatore;
- attività di agente raccomandatario marittimo;
- attività di spedizioniere doganale;
- attività di mediatori marittimi;
- attività di agenzie marittime;
- attività di taxi;
- ispettori e periti dei Registri di classificazione navale;
- assicuratori marittimi (navi merci);
- attività di noleggio attrezzature da spiaggia;
- attività di somministrazione e vendita di bevande e alimenti di carattere ambulante.

Per tutti i soggetti che svolgono le attività sopra elencate, resta l'obbligo di dotarsi dei relativi permessi e/o licenze e di rispettare le eventuali locali ordinanze.

PROCEDURA PER LE COMUNICAZIONI

Articolo 7 (Comunicazioni e validità)

Tutti i soggetti che intendono esercitare un' attività economica di cui al precedente articolo 5, hanno l'obbligo di presentare all'Autorità Marittima competente per territorio, prima dell'inizio dell'attività stessa, la comunicazione di cui all'allegato 1 del presente Regolamento.

Al fine di essere ricevibile, la comunicazione deve essere correttamente compilata in ogni sua parte, trasmessa nonché corredata di tutta la documentazione prevista come indicato dal successivo art. 10.

Le comunicazioni presentate si intendono valide, ai soli fini dell'articolo 68 l co. e del presente Regolamento, dal momento della loro presentazione e per l'anno solare in corso.

Articolo 8 ***(Modalità delle comunicazioni)***

La comunicazione di cui all'art. 7 deve essere presentata all'Autorità Marittima competente per territorio a ricevere la comunicazione, secondo le definizioni dei Circomare Marittimi di cui al precedente articolo 4, per via telematica ai seguenti indirizzi PEC:

- a. Ufficio Circondariale di Milazzo: cp-milazzo@pec.mit.gov.it
- b. Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari: cp-lipari@pec.mit.gov.it
- c. Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Agata di Militello: cp-militello@pec.mit.gov.it

Il campo "OGGETTO" della PEC dovrà obbligatoriamente indicare la seguente frase: "COM.ART.68+NOME DITTA/SOCIETA'+ATTIVITA'SVOLTA" .

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., la comunicazione sarà valida se conforme ai requisiti previsti dall'art. 65 del D.lgs. n. 82/2005, e ss.mm.ii.

Articolo 9 ***(Requisiti)***

All'atto della presentazione della comunicazione, i soggetti dovranno essere già in possesso dei requisiti e dei presupposti di legge vigenti per l'espletamento delle specifiche attività.

Articolo 10 ***(Documentazione)***

La comunicazione di cui all'allegato 1 del presente Regolamento dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1. Elenco dei dipendenti, a firma del legale rappresentante, indicando i dati anagrafici, qualifica/mansione, data di assunzione;
2. Elenco delle attrezzature e dei mezzi impiegati, a firma del legale rappresentante;
3. Copia polizza assicurativa a copertura dei danni a terzi, se prevista e obbligatoria

- da normativa nazionale;
4. Visura Camerale con data non superiore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda, da cui si evinca altresì, che l'attività che si intende svolgere sia compresa tra quelle per le quali è stata ammessa l'iscrizione.

E' fatto obbligo di comunicare, entro 10 giorni, eventuali variazioni che dovessero intervenire rispetto a quanto dichiarato in sede di comunicazione.

CAPO III

ATTIVITA' PROFESSIONALI SOGGETTE ALL'ISCRIZIONE NEI REGISTRI ISTITUITI PRESSO IL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI MILAZZO

Articolo 11 ***(Istituzione dei registri)***

Sono soggette ad iscrizione nei registri di cui all'art. 68 Il comma, coloro i quali intendono espletare nell'ambito di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Milazzo, le attività professionali di:

1. **chimico di porto;**
2. **avvisatore marittimo;**
3. **compensatore di bussole;**
4. **ditte che espletano il servizio integrativo antincendio;**
5. **personale impiegato nel servizio integrativo antincendio;**

Articolo 12 ***(Iscrizione nel Registro)***

I soggetti di cui all'art. 11 devono richiedere obbligatoriamente, per l'espletamento della loro attività, l'iscrizione nel Registro, disposto con provvedimento della Capitaneria di porto di Milazzo.

A seguito del ricevimento dell'istanza di iscrizione nei registri di cui all' Allegato 2 del presente Regolamento, corredata di tutta la documentazione prevista, la Capitaneria di porto si riserva la facoltà di verificare d'ufficio, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, in capo al richiedente.

Al buon esito di detto controllo, il richiedente verrà iscritto nell'apposito registro tenuto dalla Capitaneria di porto di Milazzo e verrà comunicato, via pec, l'accoglimento dell'istanza e il numero di iscrizione.

La mancata iscrizione comporta il divieto di esercizio di attività nell'ambito del Compartimento Marittimo di Milazzo.

L'iscrizione ha validità fino a quando non intervengono, una o più delle cause di cancellazione previste per ciascuna delle categorie di attività professionali, disciplinate dagli articoli seguenti e dalla normativa vigente.

Articolo 13 **(Attività istruttoria)**

La Capitaneria di Porto di Milazzo, ricevuta la richiesta di iscrizione procederà ad effettuare le verifiche istruttorie in capo ai soggetti di cui all'art. 11, oltre ad acquisire, laddove previsto dalle norme e dai regolamenti vigenti, le informazioni dai competenti uffici territoriali della Prefettura

In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, anche sopravvenuti, saranno adottati motivati provvedimenti di divieto di esercizio dell'attività professionale, salvo che, ove ciò sia possibile, il richiedente provveda a integrare la documentazione richiesta o provveda a conformare alla normativa vigente detta attività entro un termine fissato.

Accertato il possesso dei requisiti e dei presupposti, il soggetto verrà iscritto nel Registro.

Nel registro sono annotate le seguenti notizie:

- a. Dati anagrafici del soggetto richiedente, titolare o del rappresentante legale in caso di Società;
- b. Attività espletata;
- c. Indirizzo di posta certificata (PEC) o E-mail e recapiti telefonici;
- d. Sede sociale e organico dei dipendenti (ove applicabile);
- e. Estremi della polizza di assicurazione a garanzia della copertura di eventuali danni a terzi (ove applicabile).

Per i soggetti imprenditoriali e società, all'istanza di cui all'ALLEGATO 2 va acclusa una visura camerale , avente data non antecedente a tre mesi dalla data dell'istanza.

Articolo 14 **(Modalità di iscrizione ai registri)**

I soggetti di cui all'art. 11, al fine di ottenere l'iscrizione nei registri, devono inoltrare la richiesta di cui all'Allegato 2 del presente Regolamento, all'indirizzo PEC:

cp-milazzo@pec.mit.gov.it , con allegata la specifica documentazione richiesta dal presente Regolamento per l'espletamento dell' attività professionale che si intende svolgere.

Il campo "OGGETTO" della PEC dovrà obbligatoriamente indicare la seguente frase: "ISCR.ART.68+NOME DITTA/SOCIETA'+ATTIVITA'SVOLTA" .

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., la comunicazione sarà

valida se conforme ai requisiti previsti dall'art. 65 del D.lgs. n. 82/2005, e ss.mm.ii.

Articolo 15 **(Mantenimento dell'iscrizione)**

I soggetti di cui all'art.11, per mantenere l'iscrizione nei registri di cui all'art. 68 Il co., ove previsto, sono tenuti, entro il 31 dicembre di ogni anno, ad inviare alla Capitaneria di Porto di Milazzo, evidenza del mantenimento dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività, individuate nella normativa vigente.

La mancata comunicazione dei suddetti requisiti comporterà l'automatica cancellazione dal registro.

Articolo 16 **(Cancellazione)**

La cancellazione dal Registro avverrà al verificarsi delle seguenti motivazioni:

1. Per richiesta del soggetto interessato;
2. Per cessazione dell'attività;
3. Per gravi e ripetute violazioni degli obblighi derivanti dalla legge o da regolamenti;
4. Per accertamento della presenza di dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'autocertificazione;
5. Per perdita di uno dei requisiti previsti per l'iscrizione;
6. Qualora dovessero sopravvenire comunicazioni e/o informative da parte della competente Autorità Giudiziaria e/o dalla Prefettura, dalle quali si evinca la decadenza dei requisiti del soggetto interessato.

Del provvedimento di cancellazione sarà data contestuale comunicazione al soggetto interessato.

La cancellazione dal Registro determina l'automatica sospensione dell'esercizio delle attività in ambito portuale.

Articolo 17 **(Chimico di porto)**

L'attività svolta dal consulente chimico di porto, finalizzata alla sicurezza della nave, delle operazioni portuali e del porto è soggetto all'iscrizione nel Registro dei chimici di porto, di cui all'art. 68 Il comma del cod. nav.

Ai fini dell'iscrizione, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla specifica normativa vigente alla quale si rimanda integralmente per i requisiti di idoneità soggettiva e capacità tecnica.

Il professionista per essere iscritto nel registro e, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000,

dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, e allega altresì:

1. il certificato medico dell'Autorità Sanitaria Marittima attestante la sussistenza della capacità fisica a svolgere l'attività professionale;
2. l'iscrizione all'albo professionale – Sez. A e/o B;
3. compimento del tirocino pratico di un anno presso un consulente chimico di porto in attività;
4. eventuali altri titoli di specializzazione, di formazione, di aggiornamento, di qualificazione tecnica o comunque utili ai fini della valutazione della capacità professionale;
5. copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.

I consulenti chimici di porto, vengono cancellati dal Registro per i seguenti motivi:

- a. morte del consulente chimico;
- b. rinuncia dell'interessato;
- c. cancellazione dall'albo professionale;
- d. perdita della capacità fisica attestata dall'Autorità Sanitaria Marittima.

L'iscrizione ha durata fino alla cancellazione e non deve essere rinnovata, fatta salva la verifica annuale della sussistenza dei requisiti di cui ai numeri 1 e 2 del presente articolo, che dovranno essere forniti alla Capitaneria di porto dal soggetto interessato nelle modalità e nei tempi di cui all'art.15.

Si rinvia, per quanto non previsto nel presente articolo, alla normativa e alle Circolari vigenti.

L'opera prestata dal consulente chimico nell'interesse dello Stato e/o in ausilio dell'Autorità Marittima è a titolo gratuito.

Il chimico di porto per poter accedere a bordo della nave dovrà preventivamente richiedere all'Ente titolato a farlo, il permesso di accesso al porto esibendo l'attestazione del Comandante della nave o dell'agente della stessa, dalla quale si evince la richiesta della prestazione. In caso di soggetto in possesso di tessera di libera circolazione nei porti nazionali tale richiesta non sarà necessaria.

Qualora i soggetti abbiano necessità di operare all'interno delle aree ad accesso ristretto del porto, dovranno dotarsi del relativo permesso rilasciato dai soggetti preposti e secondo le procedure di security di cui al vigente Piano Nazionale di Sicurezza Marittima

Articolo 18 (Avvisatore Marittimo)

L'attività di avvisatore marittimo è soggetta alla vigilanza di cui all'art. 68 Il co. cod. nav. ed è disciplinata con Ordinanza della Capitaneria di porto di Milazzo, alla quale si rimanda

integralmente per i requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica.

Ai fini dell'iscrizione, il professionista deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, allegando copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.

L'iscrizione ha durata fino alla cancellazione e non deve essere rinnovata, fatti salvi il mantenimento dei requisiti soggettivi e delle capacità tecniche stabilite nella suddetta ordinanza.

Articolo 19 (Compensatore di bussola)

L'attività di compensatore di bussole è soggetta all'iscrizione nel registro di cui all'art. 68 Il comma del Cod. Nav. ed è disciplinata con Ordinanza della Capitaneria di Porto di Milazzo, alla quale si rimanda integralmente per le modalità di svolgimento di tale professione.

Ai fini dell'iscrizione, il professionista deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui all'art. 9, allegando copia fotostatica di documento di identità in corso di validità e l'autorizzazione della Autorità Marittima ad espletare tale attività.

I compensatori di bussola vengono cancellati dal Registro per i seguenti motivi:

- a. morte;
- b. rinuncia dell'interessato;
- c. pensionamento;
- d. perdita dei requisiti di cui alla normativa di settore.

L'iscrizione ha durata fino alla cancellazione e non deve essere rinnovata, fatto salvo il mantenimento dei requisiti soggettivi e delle capacità tecniche stabilite nella suddetta ordinanza.

Si rinvia, per quanto non previsto nel presente Regolamento, alla normativa e alle Circolari vigenti.

Il compensatore per poter accedere a bordo della nave dovrà preventivamente richiedere all'Ente titolato a farlo, il permesso di accesso al porto esibendo l'attestazione del Comandante della nave o dell'agente della stessa, dalla quale si evince la richiesta della prestazione. In caso di soggetto in possesso di tessera di libera circolazione nei porti nazionali tale richiesta non sarà necessaria.

Qualora i soggetti abbiano necessità di operare all'interno delle aree ad accesso ristretto del porto, dovranno dotarsi del relativo permesso rilasciato dai soggetti preposti e secondo le procedure di security di cui al vigente Piano Nazionale di Sicurezza Marittima.

Articolo 20 **(Servizio integrativo antincendio)**

Il servizio integrativo antincendio è disciplinato con ordinanza della Capitaneria di porto di Milazzo, alla quale si rimanda integralmente per i requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica della ditta nonché del personale dipendente impiegato.

Le società autorizzate a espletare tale servizio, nonché il personale impiegato come guardia ai fuochi - quest'ultimi per il tramite della società autorizzata - ottenuta l'autorizzazione del Comandante del porto di Milazzo, di cui all'art. 20 della Legge n. 850 del 27 dicembre 1973, per lo svolgimento del servizio in parola nei porti ricompresi nel Compartimento Marittimo di Milazzo, devono richiedere l'iscrizione al registro di cui all'art. 68 Il comma del Cod. Nav.

Ai fini dell'iscrizione nel registro i richiedenti, devono essere in possesso e presentare tutta la documentazione prevista nell'ordinanza vigente che disciplina il servizio integrativo antincendio, alla quale si rimanda integralmente.

L'iscrizione nel registro non costituisce titolo di accesso in porto o a bordo delle navi; pertanto gli iscritti non possono liberamente accedere alle aree portuali se non preventivamente autorizzati dall'Ente preposto, secondo le specifiche e vigenti regolamentazioni.

Qualora i soggetti abbiano necessità di operare all'interno delle aree ad accesso ristretto del porto, dovranno dotarsi del relativo permesso rilasciato dai soggetti preposti e secondo le procedure di security di cui al vigente Piano Nazionale di Sicurezza Marittima.

CAPO IV **OBBLIGHI E DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 21 **(Obblighi e responsabilità)**

I soggetti esercenti attività in ambito portuale e più in generale nell'ambito del demanio marittimo sono obbligati all'osservanza delle ordinanze in vigore e di ogni eventuale divieto vigente.

Nell'esercizio delle attività svolte, i soggetti sono tenuti ad osservare tutte le norme di polizia, sicurezza, ambientali, doganali, sanitarie, di security portuale, fiscali, assicurative,

previdenziali, di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

I soggetti interessati sono tenuti a comunicare ogni intervenuta variazione dei dati indicati nella comunicazione e non oltre 15 giorni dalla data in cui è intervenuta la relativa modifica.

L'Autorità Marittima è manlevata da qualsiasi responsabilità relativa a danni, a persone e/o cose, che dovessero essere causati dallo svolgimento delle attività segnalate per le quali rimangono unici responsabili, civilmente e penalmente, i soggetti segnalanti.

Articolo 22 **(Norme di rinvio)**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa di settore vigente.

Le attività disciplinate dal presente regolamento dovranno essere esercitate fermo restando l'osservanza dei D.lgs. 272 e 271/1999, ove applicabili, nonché nel rispetto delle disposizioni contenute in altre regolamentazioni speciali pertinenti.

Articolo 23 **(Disposizioni sanzionatorie)**

I contravventori al presente Regolamento, qualora il fatto non costituisca reato, sono puniti ai sensi degli artt. 1161 comma 1, 1164, 1174, 1251 del Codice della Navigazione.

L'autorità Marittima può altresì disporre, nei casi di inadempimento agli obblighi di cui al presente regolamento, il divieto di inizio e di prosecuzione dell'attività, nonché la consequenziale interdizione dell'esercizio dell'attività all'interno dei porti e nell'ambito delle aree demaniali marittime ricadenti nel Compartimento Marittimo di Milazzo, secondo quanto stabilito dall'art. 1255 del Codice della Navigazione.

Articolo 24 **(Trattamento dati personali)**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, il conferimento dei dati personali forniti con l'istanza di iscrizione o per la comunicazione ha natura obbligatoria, al fine di consentire l'esercizio della vigilanza ai sensi dell'art. 68 cod. nav..

Le informazioni e i dati personali forniti e di cui si entrerà in possesso, verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali previste da leggi e regolamenti, connesse allo svolgimento delle mansioni d'ufficio inerenti la disciplina prevista nel presente regolamento.

In fase di trattamento gli stessi dati verranno comunicati e diffusi verso altri soggetti pubblici tenuti per legge a trattare tali informazioni.

Si informa che il titolare del trattamento è la Capitaneria di porto di Milazzo.

Articolo 25
(Disciplina transitoria)

I soggetti che esercitano le proprie attività nell'ambito di giurisdizione del demanio marittimo e nel mare territoriale del Compartimento marittimo di Milazzo possono continuare svolgerle fino al trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Nelle more ed entro la scadenza del termine di cui al precedente comma, gli interessati dovranno presentare la comunicazione o l'istanza di nuova iscrizione nel Registro di cui all'art. 68 cod.nav., in conformità al presente Regolamento.

Nel caso di mancata presentazione delle stesse, i soggetti autorizzati ai sensi della previgente normativa decadono dal relativo titolo con il decorso del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Allegato 1

ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI MILAZZO

COMUNICAZIONE DI CUI ART. 68, I COMMA DEL C.N.

Il sottoscritto _____ nato a _____

il _____ residente a _____ (____) in

Via _____ n° _____ Cod.

fiscale (o ragione sociale) _____

in qualità di Titolare/ Legale rappresentante della Ditta individuale/Società _____ con

sede legale a _____ in via _____ n° _____ tel. _____

Sito internet _____ PEC _____

P.I./C.F. _____,

COMUNICA

a codesta Autorità Marittima, **lo svolgimento** della sotto riportata attività in ambito demaniale marittimo ricadente nella giurisdizione del Circondario Marittimo di _____ e, precisamente: _____

(indicare tipologia e natura dell'attività e la zona in cui la si vuole svolgere)

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, conscio che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei presupposti e dei requisiti di Legge previsti per esercitare la sopraccitata attività, in particolare di:

- a. essere iscritti al n. _____ presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ ovvero essere muniti di titolo abilitante o iscrizione all'Albo professionale _____ per l'attività che si intende esercitare;
- b. possedere i titoli professionali previsti dalla normativa di settore per l'attività esercitata, nonché essere in possesso di ogni ulteriore autorizzazione, concessione o nulla osta prescritti da leggi, regolamenti ed altre normative in genere per l'esercizio delle specifiche attività oggetto di comunicazione (specificare quali _____

_____);
- c. insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. in materia di normativa antimafia;
- d. insussistenza di condanne passate in giudicato per delitti contro la fede pubblica, per delitti che comportano la sospensione o interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici e/o dall'esercizio di attività commerciali in genere;
- e. non essere soggetto a procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e di liquidazione coatta amministrativa;
- f. essere in regola con l'adempimento delle norme inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008;

- g. possedere idoneità tecnica e organizzativa all'esercizio delle attività professionali di che trattasi.
- h. Di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2019 in Annesso A.

Si allegano i seguenti documenti:

- a. Elenco dei dipendenti, a firma del legale rappresentante, indicando i dati anagrafici, qualifica/mansione, data di assunzione;
- b. Elenco delle attrezzature e dei mezzi da impiegare, a firma del legale rappresentante;
- c. Copia polizza assicurativa a copertura dei danni a terzi, se prevista e obbligatoria da normativa nazionale;
- d. Visura Camerale.
- e. Copia del documento di identità in corso di validità.

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Allegato 2

ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI MILAZZO

RICHIESTA ISCRIZIONE REGISTRI ART. 68, II COMMA DEL C.N.

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente a _____ in Via _____
_____ n° _____ Cod.fiscale (o ragione sociale) _____
_____ in qualità di Titolare/ Legale rappresentante della
Ditta individuale / Società _____ con sede a _____ in
via _____ n° _____ tel. _____

Sito internet _____ PEC _____
_____ P.I./C.F. _____,

CHIEDE

a codesta Autorità Marittima, **l'ISCRIZIONE AL REGISTRO** della sotto riportata attività in ambito demaniale marittimo ricadente nella giurisdizione del Compartimento Marittimo di Milazzo e, precisamente:

- CHIMICO DI PORTO**
- AVVISATORE MARITTIMO**
- COMPENSATORE DI BUSSOLA**
- DITTA SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO**
- PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO**

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, conscio che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei presupposti e dei requisiti di Legge previsti per esercitare la sopraccitata attività, in particolare di:

- a. essere iscritti al n. _____ presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ ovvero essere muniti di titolo abilitante o iscrizione all'Albo professionale _____ per l'attività che si intende esercitare;
- b. possedere i titoli professionali previsti dalla normativa di settore per l'attività esercitata, nonché essere in possesso di ogni ulteriore autorizzazione, concessione o nulla osta prescritti da leggi, regolamenti ed altre normative in genere per l'esercizio delle specifiche attività oggetto di comunicazione (specificare quali _____

_____);
- c. insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. in materia di normativa antimafia;
- d. insussistenza di condanne passate in giudicato per delitti contro la fede pubblica, per delitti che comportano la sospensione o interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici e/o dall'esercizio di attività commerciali in genere;
- e. non essere soggetto a procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e di liquidazione coatta amministrativa;
- f. essere in regola con l'adempimento delle norme inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008;

- g. possedere idoneità tecnica e organizzativa all'esercizio delle attività professionali di che trattasi.
- h. di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2019 in Annesso A.

Si allegano i seguenti documenti (in base al tipo di attività per la quale si richiede l'iscrizione allegare la documentazione richiesta dalle norme del regolamento):

- 1. _____ ;
- 2. _____ ;
- 3. _____ ;
- 4. _____ ;
- 5. _____ ;
- 6. _____ ;
- 7. _____ ;

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Informativa e acquisizione consenso ex artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per il trattamento di dati personali



Ministero dell' Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Milazzo

Informativa e acquisizione consenso ex artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per il trattamento di dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni e dati personali da Lei forniti e di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone ed altri soggetti in materia di trattamento di dati personali,

si informa:

il trattamento dei Suoi dati personali e delle informazioni che ne scaturiscono, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza a tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

- 1. i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali previste da leggi e

regolamenti, connesse allo svolgimento delle mansioni d'ufficio inerenti allo svolgimento della seguente pratica: Comunicazione/iscrizione nei registri ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav.

2. Il trattamento dei dati personali forniti avverrà sia in maniera cartacea che informatica nel rispetto delle vigenti disposizioni a tutela della riservatezza.

3. Per l'eventuale trattamento informatico-telematico, si comunica che i dati potrebbero essere pubblicati, limitatamente alle esigenze e finalità necessarie all'espletamento amministrativo, sul sito www.guardiacostiera.gov.it/milazzo e successivamente cancellati.

4. L'eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali potrebbe comportare il mancato avvio dell'iter richiesto o della definizione dell'atto, procedimento e/o provvedimento di interesse.

5. I dati personali forniti non saranno oggetto di libera diffusione via web (ad eccezione di quanto specificato ai precedenti punti) e potranno essere comunicati ad altri soggetti, secondo le modalità di legge consentite, unicamente per lo svolgimento - definizione del tipo di pratica-procedimento su indicato (ciò anche per assicurare tutela di interessi di cui il soggetto è portatore), nonché a soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge ovvero ad Autorità giudiziarie o amministrative, per l'adempimento degli obblighi di legge.

Soggetti - Enti di riferimento con responsabilità di gestione ed organizzazione in materia di trattamento dati personali, relativi allo svolgimento di servizi amministrativi e funzioni istituzionali cui è preposto e competente il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto:

Il Responsabile esecutivo e organizzativo del trattamento dati personali da parte delle unità amministrative della Capitaneria di Porto di Milazzo è: il Comandante pro-tempore della Capitaneria di porto di Milazzo, via Molo Marullo n. 6 - 98057 Milazzo (ME)- Tel. 0909281110 - e-mail: cp-milazzo@pec.mit.gov.it – cp-milazzo@pec.mit.gov.it

Diritti dell'interessato e richieste di informazioni sul trattamento dei propri dati personali

La S.V. ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), potrà in ogni momento esercitare i propri diritti specifici o richiedere informazioni al riguardo, rivolgendosi ad uno dei soggetti sopra elencati ovvero nei confronti del Titolare del trattamento, attraverso pertinenti comunicazioni agli indirizzi e recapiti suindicati, allo scopo di ottenere informazioni circa la conferma sul trattamento in corso dei propri dati personali, sulle relative modalità e finalità, con facoltà (in via esemplificativa) di:

- ricevere ulteriori informazioni sulle categorie dei dati personali trattate,
- ricevere ulteriori informazioni sui destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, sul periodo di conservazione;
- ottenere la rettifica (art. 16 GDPR) e la cancellazione dei dati (c.d. diritto all'oblio art. 17 GDPR), ovvero di chiedere la limitazione del trattamento (art. 18 GDPR) o di opporsi al loro trattamento (art. 21), nonché il diritto di proporre reclamo all'Ente nazionale di controllo: Autorità Garante Privacy (art. 77 GDPR);
- diritto di conoscere in dettaglio l'esistenza di un eventuale processo decisionale automatizzato compresa la profilazione;
- il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR);
- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso regolarmente prestato prima della revoca.

Formula di espressione - acquisizione del consenso dell'interessato

Il/la sottoscritto/a _____, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) mediante lettura e comprensione della relativa informativa,

a. presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa;

Do il consenso **Nego il consenso** *

b. l'interessato presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nella presente informativa;

Do il consenso **Nego il consenso** *

c. l'interessato presta il suo consenso per la diffusione via web dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nella presente informativa;

Do il consenso **Nego il consenso** *

d. l'interessato presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa;

Do il consenso **Nego il consenso** *

Luogo Data

Nome.....Cognome

Data e luogo di nascita

Firma leggibile

**barrare in corrispondenza della casella d'interesse*